



COMUNE DI CALCI

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **4** del 31/01/2019

OGGETTO: Nomina del revisore dei conti per il triennio 31/01/2019 - 31/01/2022.

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del predente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
TORDELLA STEFANO	CONSIGLIERE	X	
PIERINI TOMMASO	CONSIGLIERE	X	
LUPETTI ANNA	CONSIGLIERE	X	
DEL MORO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MARIA CHIARA	CONSIGLIERE		X
BERTI-LORENZI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
BERNARDINI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	
CIABATTI DAVID	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
MANGINI MAILA	CONSIGLIERE		X
MESSERINI GIULIO	CONSIGLIERE	X	
MEUCCI PIERLUIGI	CONSIGLIERE		X
Presenti - Assenti		10	3

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: RICOTTA VALENTINA, SANDRONI GIOVANNI

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti

Assiste alla Seduta Il Segretario Generale Dott. Fulvio Spatarella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Calci, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in Comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le Comunità montane ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;
- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti
 - è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;
 - la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, con nota del 28 gennaio 2019, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si sarebbe tenuta il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso la sua sede;
 - la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, con nota del 29/01/2019, ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti :
 - 1) Modena Flavio : designato per la nomina
 - 2) Mendicino Stefano : prima riserva estratta
 - 3) Maio Raffaele : seconda riserva estratta

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, dott. Modena Flavio ma che lo stesso lo stesso si è dichiarato indisponibile ad accettare la nomina comunicando apposita dichiarazione di rinuncia, dichiarazione acquisita al protocollo comunale nr. 942 in data 29/01/2019;

Dato atto che dopodiché questo Comune ha provveduto a contattare la prima riserva estratta, dott. Mendicino Stefano e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale nr. 960 in data 30/01/2019;

Richiamato l'art. 241 comma 7 del T.U. n. 267/2000 che stabilisce che l'ente locale fissa il compenso spettante all'organo di revisione con la stessa delibera di nomina;

Richiamato il D.M. degli Interni del 20/05/2005 che fissa il limite massimo del compenso annuo lordo spettante all'organo di revisione in base alla classe demografica di appartenenza dell'ente;

Ricordato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 24/09/2010 tale compenso era stato fissato secondo le seguenti misure:

Compenso base	€ 6.016,72
Maggiorazione 10% ai sensi della tabella B (spesa corrente)	€ 601,67
Maggiorazione 10% ai sensi della tabella C (spesa investim.)	€ <u>0,00</u>

Totale compenso lordo

€ 6.618,39

Preso atto che l'articolo 6 comma 3 della legge n. 122/2010 prevedeva una riduzione del 10% del compenso corrisposto dalle pubbliche amministrazioni agli organi di controllo riducendo così il compenso a 5.956,54;

Ritenuto di confermare, come per il precedente Revisore, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) in € 5.956,55 il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, oltre IVA e contributi previdenziali di legge ;

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto;

Udita la discussione registrata e conservata agli atti ai sensi dell'art. 29 del Reg. del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04/02/16 e modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/17.

Con votazione favorevole all'unanimità (presenti 10 consiglieri);

DELIBERA

1) Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 31/01/2019 – 31/01/2022 il dott. Mendicino Stefano, nato a Arezzo il 16/08/1961, con studio in via Vittorio Veneto, 33/14 52100 Arezzo, essendo revisore contabile iscritto al nr.37564 del Registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministero di Grazie e giustizia del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.31 bis del 21/04/1995, nonché iscritto all'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali (articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, nr.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148) .

2) Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.

3) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 5.956,55, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;

4) Di dare atto che la spesa sarà opportunamente prevista nei Bilanci Previsionali 2019-2021 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento.

5) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere

Con votazione favorevole all'unanimità (presenti 10 consiglieri);

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
Massimiliano Ghimenti

Il Segretario Generale
Dott. Fulvio Spatarella